



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Disciplina per la composizione e il funzionamento degli Osservatori per il paesaggio



6ea645f2



Disciplina per la composizione e il funzionamento degli Osservatori per il paesaggio

PREMESSA

La presente Disciplina definisce obiettivi, compiti e modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e della Rete regionale degli Osservatori locali, di cui all'art. 45 septies della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

A - OSSERVATORIO REGIONALE PER IL PAESAGGIO

Art. 1 Obiettivi e finalità dell'Osservatorio regionale

1. L'Osservatorio regionale per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 45 septies della L.R. 11/2004, promuove la salvaguardia, la valorizzazione, la gestione, la riqualificazione dei paesaggi del Veneto mediante la predisposizione di studi, la raccolta di dati e la formulazione di proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.
L'Osservatorio regionale informa la propria attività ai principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal D.lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", articoli 131 e 133, e promuove la valorizzazione del paesaggio, inteso come espressione di elementi identitari, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, salvaguardando i valori culturali che esso esprime, attraverso apposite attività di conoscenza, informazione, formazione, promozione, riqualificazione e fruizione.
2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio costituisce punto di riferimento e coordinamento regionale per gli aspetti paesaggistici, compresi quelli relativi agli interventi di interesse regionale, raccogliendo dati da archiviare ed elaborare, al fine di predisporre orientamenti per gli strumenti di pianificazione, avanzando proposte per promuovere e valorizzare i paesaggi veneti ed elaborare criteri per la redazione di linee guida finalizzate ad una corretta gestione e governo del territorio.

Art. 2 Attività dell'Osservatorio regionale

1. Ai sensi dell'art. 45 septies della L.R. n. 11/2004 e per le finalità di cui all'articolo 1, l'Osservatorio regionale per il paesaggio promuove attività propositive e di monitoraggio, ed in particolare:
 - raccolta e valutazione delle istanze provenienti dalle popolazioni anche attraverso gli osservatori locali e promozione delle relative azioni;
 - raccolta e divulgazione di dati e informazioni sui valori, sullo stato del paesaggio del Veneto, anche attraverso il sito web dedicato e i Nuovi quaderni degli Osservatori per il paesaggio;
 - formazione e aggiornamento in materia paesaggistica, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6 lett. i) della L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
 - conoscenza dei paesaggi del Veneto, delle loro dinamiche e trasformazioni, creazione di un archivio per la raccolta dei dati relativi al paesaggio e di un sistema di monitoraggio sulle dinamiche di trasformazione dei paesaggi;
 - promozione di iniziative per la valorizzazione e promozione del paesaggio veneto;
 - predisposizione di linee guida e criteri operativi, per una corretta gestione e governo del paesaggio;
 - promozione di azioni dirette al recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi o degradati;
 - coordinamento delle attività degli Osservatori locali aderenti alla Rete regionale degli Osservatori locali per il Paesaggio;
 - decisione in ordine alle richieste di adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali per il Paesaggio;



- segnalazione dei casi di particolare rilevanza nel settore della salvaguardia, della valorizzazione e della gestione dei paesaggi veneti da proporre all'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, per la selezione della candidatura italiana al "Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa";
 - pareri paesaggistici a supporto delle strutture competenti su opere di interesse regionale di cui all'art. 45 ter, comma 6 lettera g) della L.R. 23.4.2004, n. 11.
2. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 1, l'Osservatorio regionale predispone un programma generale triennale delle attività, articolato in programmi attuativi annuali, sulla base della disponibilità di bilancio e promuove accordi tra Enti Pubblici, Associazioni e Privati.
 3. Le attività dell'Osservatorio regionale, in relazione alla loro rilevanza, sono approvate con deliberazione di Giunta regionale, qualora rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 45 ter della L.R. 23.4.2004, n. 11.
Le attività non di competenza della Giunta regionale sono approvate con provvedimento del Direttore della Direzione Pianificazione territoriale in qualità di Direttore dell'Osservatorio.
 4. Per tutte le attività e iniziative dovrà essere utilizzato il "logo" dell'Osservatorio regionale per il paesaggio.

Art. 3 Composizione dell'Osservatorio regionale

1. L'Osservatorio regionale per il paesaggio, istituito presso la Direzione Pianificazione Territoriale, è costituito da:
 - a) Direttore;
 - b) Coordinatore;
 - c) Comitato scientifico;
 - d) Segreteria tecnico-scientifica.
2. L'incarico di Direttore dell'Osservatorio viene assunto dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.
Il Direttore rappresenta l'Osservatorio e approva, con proprio provvedimento, le proposte formulate dal Comitato scientifico, in ordine alle attività di cui all'art. 2.
Il Direttore assume altresì le decisioni e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Osservatorio.
3. Il Coordinatore dell'Osservatorio è il Direttore della Unità Organizzativa Pianificazione territoriale strategica e paesaggistica.
Il Coordinatore dell'Osservatorio presiede le riunioni di coordinamento degli Osservatori locali e sovraintende alle attività della Segreteria tecnico-scientifica.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Coordinatore rappresenta l'Osservatorio.
4. Il Comitato scientifico è composto da:
 - a) Direttore dell'Osservatorio;
 - b) Coordinatore dell'Osservatorio, o il Responsabile della Segreteria tecnico-scientifica;
 - c) Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, o un suo delegato;
 - d) Direttore della Unità Organizzativa Urbanistica, o un suo delegato;
 - e) Direttore della Unità Organizzativa Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi, o un suo delegato;
 - f) Direttore della Unità Organizzativa Agroambiente, o un suo delegato;
 - g) Direttore della Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura, o un suo delegato;
 - h) Direttore della Unità Organizzativa Bonifica e irrigazione, o un suo delegato;
 - i) un rappresentante degli Osservatori locali per il paesaggio aderenti alla Rete regionale, o il sostituto;
 - l) due rappresentanti designati dall'Università IUAV di Venezia;
 - m) due rappresentanti designati dall'Università Ca' Foscari di Venezia;
 - n) due rappresentanti designati dall'Università degli Studi di Padova;



- o) due rappresentanti designati dall'Università degli Studi di Verona;
- p) Direttore del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Veneto, o un suo delegato.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di presidente sono svolte dal Direttore dell'Osservatorio.

Il Comitato scientifico formula proposte ed esprime pareri relativamente alle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 2.

Ai componenti del Comitato, nonché agli altri soggetti con funzione di supporto, non è dovuto alcun compenso o gettone presenza.

5. La Segreteria tecnico-scientifica svolge attività di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo in favore dell'Osservatorio regionale e del Comitato scientifico, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2.

La Segreteria tecnico-scientifica in particolare verbalizza il contenuto delle discussioni del Comitato, redige i testi delle proposte da sottoporre ad approvazione e svolge attività di diffusione dei risultati conseguiti, provvede alla pubblicazione degli studi e degli atti emanati, nella collana dei Nuovi quaderni degli Osservatori per il paesaggio e nel sito web dedicato. Provvede inoltre a predisporre il Rapporto annuale sull'attività svolta, di cui all'articolo 4 comma 6.

Effettua l'istruttoria sulle domande di adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio.

Il Responsabile della Segreteria tecnico-scientifica è il titolare della Posizione Organizzativa Osservatorio del paesaggio, monitoraggio e coordinamento rete osservatori locali e, in caso di assenza o impedimento, assume il ruolo di Vice Coordinatore, sostituendo il Coordinatore in tutte le attività.

I componenti della Segreteria tecnico-scientifica sono nominati dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale su proposta del Coordinatore dell'Osservatorio.

Art. 4 Funzionamento del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da parte di almeno il 50% dei componenti.
2. Il Presidente del Comitato convoca le sedute, stabilisce l'ordine del giorno e presiede la riunione.
Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Comitato, con funzioni di supporto culturale e scientifico: enti, fondazioni, associazioni, ordini professionali.
3. La convocazione delle sedute è comunicata dalla Segreteria tecnico-scientifica, ai componenti e agli altri soggetti che il Presidente ritiene utile coinvolgere, via e-mail almeno 5 giorni prima della seduta stessa.
La convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, nonché qualora prevista la possibilità di collegarsi per via telematica, anche il link per il collegamento da remoto.
4. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza del 50% più uno dei componenti, le relative decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei componenti presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. I verbali di ciascuna seduta del Comitato scientifico vengono approvati al termine della seduta o nella seduta immediatamente successiva, previo invio del verbale unitamente alla convocazione della seduta.
6. Il Direttore dell'Osservatorio presenta al Comitato scientifico il Rapporto annuale sull'attività svolta dall'Osservatorio, predisposto dalla Segreteria tecnico-scientifica.
7. Il rappresentante degli Osservatori locali per il paesaggio aderenti alla Rete regionale partecipa a tutte le votazioni del Comitato scientifico, con la sola esclusione delle votazioni relative ad eventuali progetti presentati dagli Osservatori locali in risposta a bandi e/o avvisi dell'Osservatorio regionale.



B - OSSERVATORI LOCALI PER IL PAESAGGIO**Art. 5 Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio**

1. La Rete degli Osservatori locali per il paesaggio è coordinata dall'Osservatorio regionale, ed è composta dagli Osservatori locali che hanno aderito alla Rete, attraverso la sottoscrizione dell'Accordi di collaborazione, di cui al successivo art. 6.
2. Gli Osservatori locali per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 45 septies della L.R. 11/2004, aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.
3. Gli Osservatori locali si riconoscono nei principi sintetizzati nel documento *"10 punti per il Manifesto dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio"*, presentato il 17 novembre 2011 a Verona, alla rassegna Geo-Oikos.
4. La Rete regionale promuove politiche e azioni di trasformazione e tutela del paesaggio, quale elemento fondamentale per la qualità della vita della popolazione. In particolare, la Rete regionale promuove azioni atte a:
 - individuare le dinamiche di trasformazione dei paesaggi, proporre i caratteri invariati da conservare, i caratteri formali e compositivi del nuovo da creare e i recuperi delle parti incongrue;
 - favorire la conoscenza delle potenzialità del paesaggio da parte delle comunità locali con attività informative e formative.

Art. 6 Adesione alla Rete regionale, rinnovo e verifiche sulle attività degli Osservatori locali

1. Gli Osservatori locali per il paesaggio che intendono aderire alla Rete regionale sottoscrivono un apposito Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che definisce il rapporto di collaborazione tra il livello regionale e quello locale.
2. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale si esprime sulla richiesta di adesione, sul programma triennale della attività previste e sulla proposta di regolamento, da redigersi sulla base del "Regolamento tipo" approvato dal Comitato scientifico.
3. Gli Osservatori locali aderenti alla Rete, entro tre anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione e, successivamente, con cadenza triennale, trasmettono all'Osservatorio regionale una relazione sulle attività svolte e propongono il nuovo programma triennale delle attività.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale prende atto della relazione sulle attività svolte e, contestualmente, approva il nuovo programma e apporta d'ufficio le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie, sentito il rappresentante dell'Osservatorio locale interessato.
4. Con l'approvazione del nuovo programma triennale delle attività, si rinnova l'adesione alla Rete regionale dell'Osservatorio locale.
5. Gli Osservatori locali per tutte le loro attività devono utilizzare il "logo" della "Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio".

Art. 7 Funzionamento della Rete regionale

1. Ciascun Osservatorio locale per il paesaggio, aderente alla Rete regionale, individua al proprio interno un rappresentante al fine della partecipazione alle riunioni di coordinamento presiedute dal Coordinatore dell'Osservatorio regionale per il paesaggio.
2. Gli Osservatori locali aderenti alla Rete regionale si riuniscono almeno una volta all'anno, su invito del Coordinatore dell'Osservatorio regionale che partecipa alla riunione e nominano il proprio rappresentante ed il suo sostituto che farà parte del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per il paesaggio.
3. Il mancato rinnovo dell'adesione alla Rete da parte dell'Osservatorio locale, il cui rappresentante sia anche rappresentante degli Osservatori locali aderenti alla Rete, comporta la decadenza dello stesso da quest'ultimo ruolo.



Qualora si verifichi la suddetta condizione, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il rinnovo dell'adesione, verrà convocata la riunione di coordinamento per la nomina del nuovo rappresentante e del suo sostituto.

4. Durante le riunioni di coordinamento i rappresentanti degli Osservatori locali possono formulare proposte all'Osservatorio regionale sulle attività da assegnare agli Osservatori locali. Tali proposte, così come la nomina del rappresentante e del sostituto nel Comitato scientifico (art. 3, comma 4, lett. i), possono essere votate solo dagli Osservatori locali che hanno rinnovato l'adesione alla Rete, come previsto dal precedente art. 6.
5. Ai rappresentanti degli Osservatori locali per il paesaggio non è dovuto alcun compenso o gettone presenza.

Art. 8 Norme transitorie e finali

1. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per il paesaggio si riunisce entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Le designazioni dei rappresentanti delle università nel Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale rimangono valide fino a diversa designazione.
3. Il rappresentante della Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio ed il sostituto nel Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale rimangono in carica fino alla nomina del nuovo rappresentante.
4. I rappresentanti degli Osservatori locali nelle riunioni di coordinamento della Rete regionale, vengono nominati dai rispettivi Enti capofila e rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.
5. A seguito delle eventuali riorganizzazioni delle strutture interessate (regionali e non regionali), si provvederà all'aggiornamento dell'elenco dei componenti del Comitato scientifico, di cui all'art. 3, comma 4 della presente disciplina, attraverso decreto dirigenziale della Direzione Pianificazione Territoriale.
6. La presente Disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento di sua approvazione.
7. Al fine di concludere le attività fin qui avviate e per ottimizzare il coordinamento e la collaborazione tra il livello regionale e quello locale, risulta necessario prevedere una fase transitoria durante la quale la scadenza di tutti i programmi viene fissata al 31 dicembre 2024. Dal 1 gennaio 2025 prenderà avvio la nuova fase triennale delle attività degli Osservatori e della Rete e pertanto entro il mese di gennaio 2025 tutti gli Osservatori dovranno presentare un programma triennale e stipulare i nuovi accordi dell'Osservatorio regionale con gli Osservatori locali per il paesaggio secondo lo schema di accordo approvato dalla Giunta regionale.

